



Università  
degli Studi di

Messina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
POLITICHE E GIURIDICHE

## **Regolamento organizzativo e didattico del Corso di Dottorato di ricerca in “SCIENZE POLITICHE”**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di dottorato di ricerca in Scienze Politiche (d'ora in avanti denominato più brevemente “Corso”).

### **Art. 2**

#### **Obiettivi formativi e organizzazione del corso**

1. Il Corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per:

- a. acquisire una formazione facilmente spendibile nei settori della ricerca e delle istituzioni nazionali e internazionali;
- b. integrare una solida preparazione teorico-concettuale con la padronanza delle metodologie di ricerca, compreso l'uso consapevole delle lingue dell'Unione Europea, per favorire la capacità di interpretare in modo innovativo i problemi e le trasformazioni della società contemporanea.

2. L'attività formativa è organizzata in lezioni curriculari e seminari multidisciplinari e interdisciplinari di approfondimento sulle principali tematiche inerenti al Corso di Dottorato con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri. L'impegno complessivo è distribuito uniformemente sui tre anni di corso.

3. L'attività formativa specifica prevede l'acquisizione di CFU annui ottenuti grazie alla frequenza di cicli di lezioni e seminari, secondo quanto previsto dal Documento di Pianificazione e di Organizzazione delle attività formative e di ricerca del Corso.

4. Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina”*, la frequenza alle attività formative del Corso di dottorato è obbligatoria. È consentito un numero di assenze, per ogni singolo insegnamento, non superiore al 30% delle ore didattiche per lo stesso previste, salvo comprovate esigenze e/o motivi di studio o di ricerca fuori dalla sede del dottorato.

### **Art. 3**

#### **Composizione del Collegio dei docenti**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina”*, il Collegio dei docenti è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

2. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da

ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. I ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

3. I componenti del Collegio, appartenenti a Università o enti di ricerca esteri, devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

4. La sostituzione di componenti e/o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta da uno o più docenti del Corso al Collegio. Per eventuali successive afferenze l'aspirante membro deve presentare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti indirizzata al Coordinatore e corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altro dottorato sul territorio nazionale e dal nulla osta dell'Ateneo o dell'Ente di appartenenza. Il Collegio, esaminata la documentazione, delibera in merito all'eventuale integrazione del Collegio.

5. Per la trattazione di problemi di carattere didattico e organizzativo, il Collegio dei docenti deve essere integrato da due rappresentanti dei dottorandi designati al loro interno dai dottorandi di tutti i cicli attivi del Dottorato.

#### **Art. 4**

#### **Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato di cui assume la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Svolge, inoltre, le funzioni di indirizzo e di coordinamento dei dottorandi e definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del Corso.

2. Le riunioni del Collegio dei docenti, formalmente convocate dal Coordinatore, seguono le norme del Regolamento generale dell'Ateneo e devono svolgersi, preferibilmente in presenza, fatta salva la possibilità, per il Coordinatore, di stabilire che si svolgano con modalità telematiche sincrone (piattaforma Teams o analoghe).

3. Le delibere del Collegio dei docenti sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, anche per via telematica. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.

4. Delle riunioni del Collegio dei docenti e delle deliberazioni assunte deve essere redatto verbale da archiviare e da trasmettere, tramite protocollo, agli uffici competenti.

5. Il Collegio dei docenti, in particolare, delibera in merito a:

- a) progettazione e realizzazione del Corso di Dottorato di ricerca;
- b) programmazione delle attività didattiche, formative e scientifiche del Corso; a tal fine, seleziona quelle che risultano coerenti non solo con gli obiettivi del Corso, ma anche con i profili in uscita, differenziandole dalle attività didattiche dei primi cicli, tenendo conto della multidisciplinarità, interdisciplinarità e transdisciplinarità del Corso e perseguiendo obiettivi di mobilità e internazionalizzazione;
- c) definizione del percorso di formazione alla ricerca dei dottorandi, coerente con gli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili;

- d) aggiornamento periodico delle attività formative e di ricerca al fine di allinearle all’evoluzione culturale e scientifica delle aree di riferimento del Dottorato, avvalendosi del confronto, anche internazionale, e dei suggerimenti delle parti interessate (interne ed esterne) e delle opinioni e proposte di miglioramento dei Dottorandi;
- e) individuazione e assegnazione per ciascun dottorando di un Supervisore e di uno o più Co-supervisori;
- f) autorizzazione ai dottorandi a svolgere periodi di studio in altra sede e all'estero;
- g) monitoraggio dell’allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei Dottorandi;
- h) richieste di trasferimento da altri Corsi di Dottorato;
- i) approvazione della proposta di sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Dottorato e di convenzioni di co-tutela;
- j) valutazione a fine anno di Corso dell’attività didattica e di ricerca dei dottorandi al fine dell’ammissione o meno all’anno successivo;
- k) deliberazioni circa l’eventuale sospensione, proroga e decadenza dei dottorandi dal Corso nelle ipotesi di cui agli artt. 25 e 27 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- l) individuazione, di concerto col Supervisore, dei valutatori di cui all’art. 26 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- m) ammissione all’esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei valutatori di cui al comma 5 dell’art. 26 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- n) autorizzazione ai dottorandi a partecipare ad attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché alle attività di didattica integrativa, secondo le modalità riportate nell’art. 24, comma 6, dello stesso;
- o) autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato secondo le modalità riportate nell’art. 24, comma 9, del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- p) determinazioni in relazione alla frequenza congiunta del Corso di dottorato con altri Corsi o Scuole ai sensi del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- q) provvedimenti di carattere amministrativo previsti dalla normativa vigente inerenti alla carriera dei dottorandi;
- r) conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- s) determinazioni in relazione al riconoscimento accademico del titolo di dottorato conseguito all'estero, nel rispetto del Regolamento di Ateneo disciplinante la materia.

6. Il Collegio dei docenti, inoltre, propone:

- a) i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*;
- b) i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.

7. Il Collegio dei docenti individua tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite dall’art. 11 del Regolamento del *“Dottorato di ricerca presso l’Università di Messina”*, un Coordinatore, che lo presiede.

## **Art. 5** **Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti di cui al superiore comma.
3. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. Il Coordinatore indicato dal Collegio è nominato con Decreto del Rettore, successivamente all'accreditamento del Corso di Dottorato.  
Alla scadenza del mandato o in caso di dimissione, decadenza, il Coordinatore è designato con delibera dal Collegio dei docenti tra i suoi componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed è nominato con Decreto del Rettore.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile anche consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica si procede ad una nuova designazione per il completamento del mandato residuo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di Dottorato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Coordinatore:
  - a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
  - b) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
  - c) è responsabile dell'intero processo di Assicurazione della Qualità del Dottorato di Ricerca (AQ), che guida e supervisiona;
  - d) risponde in merito alla progettazione, al monitoraggio e al riesame del Corso e convoca periodicamente le parti interessate;
  - e) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni modifica dello status dei dottorandi.
6. Con la nomina, il Coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di Dottorato già attivi e non ancora conclusi.
7. Il Coordinatore ha la possibilità di indicare un Vice-Coordinatore che, in caso di motivata assenza del Coordinatore, ne faccia le veci.

## **Art. 6** **Gruppo di Assicurazione della Qualità**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del "Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina", è prevista la costituzione di un Gruppo di Assicurazione della Qualità formato almeno dal Coordinatore del Dottorato e da un Dottorando rappresentante dei dottorandi all'interno del Collegio di Dottorato. A discrezione del Coordinatore, il Gruppo AQ può essere integrato da altri componenti (es.: Docenti del Collegio, personale T/A, portatori d'interesse, etc.).
2. Il Gruppo AQ ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nelle attività di monitoraggio (analisi del percorso formativo e di ricerca, compresi i periodi di ricerca all'estero, della partecipazione a congressi, della qualità e quantità della produzione scientifica) e di ascolto dei Dottorandi (attraverso i questionari della rilevazione delle opinioni, eventualmente integrati da altri strumenti).
3. Il Sistema di AQ del Dottorato è coerente con il Sistema della Assicurazione della Qualità di Ateneo ed è disciplinato da apposite Linee Guida.

## **Art. 7**

### **I Supervisori e i co-supervisori**

1. Il Collegio dei docenti assegna, contestualmente all'avvio dei corsi, a ciascun iscritto un Supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
2. Tali soggetti avranno il compito di seguire e orientare il dottorando nell'attività di ricerca e nell'elaborazione della tesi e di informare il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. Essi hanno altresì il compito di vigilare sulla frequenza dei dottorandi a loro assegnati, dandone mensilmente comunicazione al Coordinatore.

## **Art. 8**

### **Accesso al corso**

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, con le modalità stabilite dal bando di selezione e dalla normativa vigente. Possono accedere ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al Corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di dottorato di ricerca. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria.
3. Coloro che risultano già iscritti ad un Corso di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, ad un Corso di Dottorato diverso, purché rinuncino al Dottorato precedente e inizino dal primo anno.
4. Coloro che risultano già iscritti ad un Corso di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, ad un Corso di dottorato diverso, ma senza poter mantenere la borsa di studio precedente, rinunciando al dottorato precedente e iniziando dal primo anno il nuovo corso di dottorato anche con borsa.

## **Art. 9**

### **Svolgimento dei corsi**

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato coincide, di norma, con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il Collegio dei docenti, in coerenza con gli obiettivi del Corso, definisce, con apposita delibera, il piano delle attività, articolate negli anni di durata del Corso, indicando per ogni attività il docente di riferimento. Tali attività devono comprendere:

- a) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
  - b) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
3. Possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei Corsi di Dottorato anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti.
4. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale.

## **Art. 10**

### **Diritti e obblighi dei dottorandi**

- 1. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare i Corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito dell'offerta formativa e del programma individuale assegnato. Il Corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. n. 226/2021.
- 2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione entro i termini e con le modalità indicate dall'art. 24, comma 2 del Regolamento del *"Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina"*.
- 3. Alla fine di ciascun anno di Corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, sulla base della quale il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale ovvero l'esclusione dal Corso, con perdita dell'eventuale borsa. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e/o un colloquio.
- 4. I dottorandi e i dotti di ricerca sono tenuti ad aggiornare i dati relativi alle loro attività e alla produzione scientifica in relazione ai consuntivi individuali e del dottorato.
- 5. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 6. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito con modificazioni in legge 11 luglio 2003, n.170.
- 7. I dottorandi svolgono ordinariamente attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all'estero, nel rispetto del Regolamento Missioni di Ateneo. Per periodi superiori a quindici giorni, è necessaria la preventiva autorizzazione del Collegio dei docenti.
- 8. Il Collegio dei docenti del dottorato autorizza il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il

proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, anche tenendo in considerazione le modalità con cui in concreto il dottorando svolge le suddette attività.

9. Rispetto al dottorando borsista, occorre verificare la compatibilità con il reddito lordo annuo derivante dalle attività retribuite che non può essere in ogni caso superiore all'importo lordo della borsa medesima. Per i dottorandi senza borsa va anche valutata l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale.

10. Al fine di consentire la predetta valutazione di compatibilità, la richiesta di autorizzazione deve indicare la natura, occasionale o continuativa, l'oggetto e la durata dell'attività, l'eventuale compenso previsto o presunto, nonché l'articolazione temporale e/o la flessibilità dell'impegno richiesto, compresi eventuali permessi studio previsti dal contratto, e la sede di lavoro.

11. In caso di maternità, paternità, malattia, sulla base di idonea certificazione, i dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del Corso o la sospensione dello stesso, così come previsto dall'art. 24, comma 12, del Regolamento del *"Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina"*. Ai dottorandi si applicano le disposizioni di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198).

12. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Non hanno diritto all'aspettativa e al congedo straordinario con o senza assegni i pubblici dipendenti che hanno già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art. 21 del Regolamento del *"Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina"*.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

14. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

## Art. 11

### Frequenza, sospensione, decadenza e rinuncia.

1. La frequenza alle attività dei Corsi di Dottorato deve rispettare quanto previsto dai documenti di programmazione delle attività del Corso. Spetta al Coordinatore, sentito il Supervisore e i Co-supervisori o su proposta di uno o di entrambi e previa delibera del Collegio dei docenti, segnalare agli uffici amministrativi preposti l'assenza ingiustificata da parte degli iscritti al Corso ai fini dell'adozione degli atti relativi alla sospensione del pagamento della borsa di studio e alla decadenza dal dottorato.

2. I dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal Regolamento di Ateneo, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità, paternità e dagli altri casi specifici previsti dalla legge.
3. È prevista, di norma, la sospensione del Corso di Dottorato, previa comunicazione al Coordinatore e agli uffici amministrativi competenti e delibera del Collegio, nei seguenti casi:
  - a) maternità o paternità nel rispetto della normativa vigente;
  - b) servizio civile;
  - c) gravi e documentati motivi di salute;
  - d) studenti stranieri in attesa di visto;
  - e) eventuali altri casi previsti dalla legge.
4. La frequenza del Corso di Dottorato può essere altresì sospesa a richiesta del dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio dei docenti in caso di:
  - a) frequenza di Corsi di TFA e PAS;
  - b) frequenza di tirocini formativi;
  - c) gravi e documentati motivi personali e familiari.
5. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Resta fermo che i periodi di sospensione e di proroga non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
6. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
  - a) giudizio negativo sulle attività svolte dallo studente durante l'anno di Corso;
  - b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il Dottorato;
  - c) violazione delle norme sull'incompatibilità.
7. In caso di rinuncia a proseguire il Corso, l'interessato è tenuto a darne espressa e tempestiva comunicazione al Coordinatore e al Rettore. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

## Art. 12

### **Procedure per l'ammissione all'esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato in seguito al superamento dell'esame finale e alla positiva valutazione da parte di una Commissione giudicatrice di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
3. Entro la fine del terzo anno accademico di ciascun ciclo, il dottorando deve chiedere l'ammissione all'esame finale.
4. La procedura per l'ammissione all'esame finale è la seguente:
  - a) la tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario individuati dal Supervisore e dal Collegio dei Docenti. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali;
  - b) entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio

della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

5. Il Collegio dei docenti sulla base della proposta dei valutatori, dispone l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per il periodo eventualmente proposto dai valutatori.

6. Per ciascun ciclo di Dottorato sono previste due sessioni di esami finali da svolgersi a marzo e novembre di ogni anno solare.

### **Art. 13 Proroga**

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

2. Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che autorizzi la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

3. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

### **Art. 14**

#### **Esame finale e conseguimento del titolo**

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste in una discussione pubblica, avente per tema la tesi di Dottorato, preventivamente esaminata e valutata come previsto dall'art. 26 del Regolamento del *"Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina"*.

2. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, attribuisce un giudizio complessivo scegliendo tra le seguenti valutazioni: "sufficiente", "buono", "ottimo". Quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

3. Qualora la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.

4. La Commissione giudicatrice redige un verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui, che deve essere trasmesso tramite protocollo al competente ufficio dell'Università.

5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione, la tesi finale depositata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, sarà resa pubblica e consultabile in modalità open access secondo quanto previsto dall'art. 29, commi 5 e 6 del Regolamento del *"Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina"*. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione ai dati tutelati dal segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. In conformità alle linee guida CRUI può avversi l'embargo.

### **Art. 15 Dottorato honoris causa**

Il Collegio dei docenti, con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, propone al Rettore il conferimento del titolo accademico onorifico di Dottore di Ricerca honoris causa a persone che, per l'attività scientifica svolta

negli specifici ambiti del Corso di Dottorato o per il notevole rilievo degli apporti dati alla ricerca, posseggano requisiti di singolare perizia e godano di fama internazionale.

**Art. 16**  
**Dottorato europeo**

1. Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti entro tre mesi dall'inizio dell'ultimo anno di Corso il rilascio di una certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle condizioni richieste dall'European University Association:
  - a) relazioni positive sulla tesi redatte da due professori, appartenenti a due Università europee diverse da quella dove si svolge il Dottorato, scelti dal Supervisore e dal Collegio dei docenti;
  - b) appartenenza di almeno un componente della Commissione giudicatrice ad una Università europea diversa da quello in cui la tesi viene discussa; tale componente non può coincidere con uno dei referee;
  - c) una parte della discussione della tesi in una lingua ufficiale europea diversa da quella nazionale del Paese dove si svolge il Dottorato;
  - d) preparazione della tesi in seguito ad un soggiorno di ricerca di almeno un trimestre, anche non continuativo, in una struttura di un altro Paese europeo.

**Art. 17**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.